

COMUNE DI LIVORNO

N _____ del repertorio

CONVENZIONE

per la concessione, a titolo oneroso, di alcuni vani dell'immobile sito in Livorno, via Gino Graziani n. 25, all'Associazione Radio Club Fides.

L'anno duemilaventitre (2023), nel giorno risultante dalla apposizione della sottoscrizione digitale, in Livorno, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

T R A

Il Comune di Livorno - c.f. 00104330493 - con sede in Livorno, Piazza del Municipio n. 1, legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art 49 dello Statuto Comunale, dal Dirigente del Settore Protezione civile e Demanio, *OMISSIS*, nato il *OMISSIS* a *OMISSIS* ed ivi domiciliato per la carica ove sopra, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Determinazione n. _____ del _____;

e

Associazione R.C.F. – RADIO CLUB FIDES – federata F.I.R. S.E.R. (Federazione Italiana Ricetrasmisioni Servizio Emergenza Radio) – codice fiscale 92070260499 – iscritta nell'Elenco Regionale della Toscana del Volontariato di Protezione Civile con n° 166/01 con Decisione Dirigenziale 2127/2008 (rilevato dall'Elenco Cevot della Regione Toscana) ai sensi della L. R. n° 67/2003, iscritta nel Registro comunale delle Associazioni di Livorno con il codice identificativo 54, con sede in Livorno, via

Montegrappa n. 6 rappresentata dal Presidente *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS* e domiciliato per la carica ove sopra, nel seguito definita “Associazione”.

Visto il “*Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno*” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 26/07/2010 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29/03/2017, modificato, nelle parti di interesse, dal “*Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno*” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 221 del 10/11/2023;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 3821 del 15/06/2022, rettificata con determinazione dirigenziale numero 3891 del 17/06/2022, e successiva riapertura dei termini con determinazione dirigenziale numero 4346 del 05/07/2022, il Settore Protezione Civile e Demanio ha disposto – a norma del “*Codice della Protezione Civile*” di cui al D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, nonché del “*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*” di cui al D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – la pubblicazione di un avviso finalizzato all’avvio di specifica procedura per l’individuazione delle associazioni di volontariato organizzato di protezione civile da inserire tra le componenti del servizio di protezione civile comunale mediante sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Livorno;
- al paragrafo 11 del citato avviso pubblico è espressamente prevista la possibilità dell’affidamento in concessione, alle associazioni partecipanti

alla convenzione oggetto dell'avviso, di strutture nella disponibilità del Settore Protezione Civile e Demanio;

- sulla base della conseguente attività istruttoria relativa alle domande di partecipazione pervenute, la specifica Commissione – nominata con determinazione dirigenziale numero 4262 del 01/07/2022 e successivamente modificata con determinazione dirigenziale numero 4660 del 17/07/2022 – ha valutato le proposte progettuali presentate dalle Associazioni partecipanti alla selezione ed ha composto la relativa graduatoria;

- con determinazione dirigenziale numero 4783 del 26/07/2022 è stata approvata la graduatoria di cui sopra;

- l'associazione "Radio Club Fides" – che rientra nella graduatoria delle associazioni da inserire tra le componenti del servizio di protezione civile comunale – ha prodotto istanza (protocollata in entrata con il numero 159242 del 07/12/2022) di assegnazione in concessione di locali per lo svolgimento delle attività associative;

- risulta nelle disponibilità del Settore l'immobile sito in via Graziani 25, di proprietà comunale, come da assegnazione del Direttore Generale con provvedimento numero 7058 del 28/10/2022;

- con Perizia tecnica prot. n. 127073 del 28/09/2023 a firma del Responsabile Ufficio Tecnico Patrimoniale, è stato determinato il canone concessorio dei vani specificati più avanti, facenti parte dell'immobile di proprietà comunale sito in via Gino Graziani, n. 25 – e censito al locale Catasto Fabbricati al foglio 33, particella 1063, – assegnato, con Determinazione del Direttore Generale numero 7058 del 28/10/2022, al Dirigente del Settore Protezione civile e Demanio, Ing. Lorenzo Lazzerini ;

- l'Associazione Radio Club Fides svolge attività di alta rilevanza istituzionale e sociale, a supporto del Servizio di Protezione civile comunale, utilizzando attrezzature e mezzi di sua proprietà, intestati all'associazione o in comodato d'uso alla stessa.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto

Il Comune di Livorno, come sopra rappresentato, concede, a titolo oneroso, all'Associazione, che, come sopra rappresentata, accetta, alcuni vani – oltre al diritto di passo nella corte, in favore dell'Associazione e contro il Comune di Livorno, per l'accesso ai vani oggetto della presente convenzione – di un immobile di proprietà comunale, affinché siano destinati allo svolgimento delle attività dell'Associazione.

Detti vani fanno parte dell'immobile sito in Livorno, via Gino Graziani, n. 25, piano terreno – e censito al locale Catasto Fabbricati al foglio 33, particella 1063, subalterno 0 – categoria B/4, Classe 3, Consistenza 294, Superficie Catastale 87 mq., rendita € 531,43.

I vani oggetto della concessione sono quelli contrassegnati, nella planimetria allegata come parte integrante al presente Atto, dai numeri 1, 5, 6, 7, 9 e 10, oltre al suddetto diritto di passo in favore dell'Associazione.

ART. 2

Durata

La durata della concessione in uso è di anni 6 (sei), a decorrere dal 01/01/2024 e con scadenza al 31/12/2029. È fatto in ogni caso salvo

l'eventuale rinnovo della concessione per un periodo di pari durata (6 anni), previa richiesta da parte dell'Associazione, da inoltrare al Comune a mezzo PEC almeno 6 mesi prima del termine della concessione (quindi, entro e non oltre il 30/06/2029).

Al termine della concessione, e dell'eventuale rinnovo, il concessionario dovrà riconsegnare al Comune di Livorno i vani di cui trattasi, senza necessità, da parte del Comune di Livorno, di dare disdetta o di intimarne la riconsegna.

L'eventuale proseguimento dell'utilizzo dei vani da parte dell'Associazione successivamente alla data di scadenza del rapporto, non significherà consenso del Comune a qualsivoglia forma di rinnovo tacito.

Alla scadenza del suddetto periodo, l'Amministrazione Comunale valuterà il perdurare dell'interesse pubblico a mantenere la destinazione delle suddette parti di immobile ad attività associative, stabilendo, in caso positivo, le condizioni normative ed economiche per la stipula di eventuale nuovo contratto di concessione.

L'Associazione Radio Club Fides, in attesa della stipula, utilizza i locali di cui trattasi a partire dal 01/01/2024.

Viene prevista, a carico dell'Associazione, un'indennità mensile di occupazione, per il periodo intercorrente tra la suddetta data e la data di effettiva stipula della concessione, pari al canone mensile come determinato all'art. 6 (€ 33,90);

ART. 3

Revoca e decadenza

La concessione in uso potrà essere revocata in qualsiasi momento al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

1. per ragioni di superiore interesse pubblico, discrezionalmente valutate dal Comune di Livorno;
2. qualora il concessionario decada dall'iscrizione nell'elenco Regionale della Toscana del Volontariato di Protezione Civile;
3. qualora il concessionario decada dall'iscrizione nel Registro comunale delle Associazioni, a termini del "*Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed altri soggetti del terzo settore*" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 161 del 6 luglio 2017.

La revoca comporta, da parte dell'Associazione, l'obbligo di immediata restituzione al Comune di Livorno dei vani oggetto della convenzione.

L'Associazione decade dalla concessione, inoltre, al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

1. inadempienza, da parte dell'Associazione, di quanto previsto all'art. 4 della presente convenzione;
2. nelle ipotesi di cui all'art. 17 del "*Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno*" approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 221 del 10/11/2023 (in quanto applicabile), tra le quali rientrano:
 - a- mancato pagamento del canone di locazione;
 - b- mancato rispetto del divieto di sub-concessione;

- c- mutamento non autorizzato dell'utilizzo dei vani rispetto a quello convenuto nel presente contratto;
 - d- modifiche apportate ai vani, alla corte e/o al resto dell'immobile in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. ospitalità di soggetti non preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione.

La decadenza dell'Associazione dalla presente convenzione comporterà automaticamente la risoluzione della convenzione stessa, con il conseguente obbligo, da parte dell'Associazione, di immediata restituzione al Comune di Livorno dei vani *de quo*, liberi da persone e cose.

In tutte le ipotesi di revoca e decadenza disciplinate dal presente articolo è fatta salva l'azione, da parte del Comune di Livorno, per il risarcimento del danno, ed è espressamente esclusa qualsiasi forma di indennizzo a favore del concessionario.

ART. 4

Utilizzo dell'immobile

Il Comune di Livorno acconsente alla concessione dei vani oggetto del presente accordo esclusivamente in considerazione del rilevante contenuto sociale ed istituzionale dell'attività svolta dall'Associazione concessionaria sul territorio comunale.

Pertanto, a norma dell'articolo 34 del succitato "*Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno*", viene riconosciuta in favore dell'associazione una riduzione del 90% del canone.

Per tale motivo, a norma del comma 3 dello stesso art. 34 del Regolamento, l'Associazione si impegna a presentare ogni anno, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio, all'Amministrazione, tramite il Portale delle Associazioni previsto dal "*Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore*" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 161 del 6 luglio 2017, una relazione sulle attività svolte e sull'uso dei beni avuti in concessione, comprensiva dei relativi bilanci, dell'attestazione relativa alla regolare iscrizione al Registro comunale delle Associazioni, nonché dell'indicazione degli interventi di manutenzione ordinaria realizzati; tale documentazione deve dimostrare la persistenza delle condizioni che consentono il mantenimento del rapporto e la conseguente riduzione del canone.

La verifica del permanere delle condizioni atte a garantire la riduzione del canone ed il mantenimento della disponibilità dei locali sarà eseguita annualmente dall'Ufficio Protezione civile.

L'Associazione si impegna e si obbliga a partecipare alle attività finalizzate alla organizzazione, da parte del Comune di Livorno, di iniziative, eventi o manifestazioni che ricadano nell'ambito dell'attività prevalente svolta dall'Associazione stessa, favorendo eventualmente il diretto coinvolgimento dei cittadini (singoli o organizzati in forma spontanea) per il perseguimento di finalità comuni e nell'ottica di favorire il radicamento dell'Associazione sul territorio.

ART. 5

Ospitalità ad altre associazioni

L'Associazione ha facoltà di ospitare, nei vani oggetto della presente concessione, altre associazioni operanti nel territorio, previo nulla-osta da richiedere all'Ufficio Protezione civile del Comune.

Le associazioni ospitate dovranno:

A) essere iscritte al Registro comunale delle Associazioni e/o nell'Elenco Regionale della Toscana del Volontariato di Protezione Civile ai sensi della L. R. n° 67/2003;

B) non avere finalità di lucro;

C) esercitare esclusivamente attività di volontariato e non commerciale.

L'ospitalità a favore di altre associazioni non dà alcun diritto a queste ultime di continuare ad utilizzare i vani oggetto della presente convenzione, qualora detti vani venissero rilasciati, per qualsiasi motivo, da parte dell'Associazione concessionaria.

L'Associazione concessionaria risponde direttamente e in via principale, salvo diritto di regresso, per qualsiasi danno a persone e cose, arrecato al Comune o a terzi, causato dalle associazioni ospitate.

ART. 6

Canone di concessione

Il canone determinato in base alla perizia tecnica allegata, decurtato del valore della corte di uso esclusivo, all'uso della quale l'Associazione dichiara di rinunciare allo scopo di contenere l'esborso per il canone concessorio, è pari ad € 339,02 mensili (oltre IVA, se dovuta, e periodico aggiornamento Istat).

Detto canone viene abbattuto della percentuale pari al 90%, come stabilito nell'ultimo punto della premessa.

Il canone, al netto della predetta riduzione percentuale, ammonta pertanto ad **€ 33,90 mensili** (oltre IVA, se dovuta, e periodico aggiornamento Istat), per un totale di **€ 406,82 annui** (oltre IVA, se dovuta, e periodico aggiornamento Istat).

Il suddetto canone dovrà essere corrisposto in unica rata annuale anticipata.

In caso di revoca o decadenza di cui all'art. 3, si applicherà il canone integrale di cui al primo periodo del presente articolo, senza alcuna riduzione, a titolo di indennità di occupazione, dalla data di entrata in vigore della revoca o decadenza sino alla data di effettiva riconsegna dei vani.

Il canone di concessione sarà aggiornato annualmente sulla base del 100% dell'indice Istat FOI e dovrà essere versato a favore del Comune di Livorno senza necessità di richiesta scritta.

ART. 7

Utilizzo della corte esterna

Come già indicato nel precedente art. 6, l'Associazione dichiara di rinunciare all'uso esclusivo della corte esterna, allo scopo di contenere la spesa per il canone concessorio.

Le parti convengono che è costituita, sulla corte esterna, servitù di passo in favore dell'Associazione e contro il Comune di Livorno. Il personale dell'Associazione e/o loro incaricati potranno accedere, in qualsiasi momento, senza bisogno di preavviso alcuno né di autorizzazione, alla suddetta corte ed all'ingresso comune dell'immobile, nonché ai box avuti in concessione, allo scopo di raggiungere i locali oggetto della presente convenzione. La corte esterna, che resta nella piena ed incondizionata disponibilità del Comune di Livorno per finalità istituzionali, potrà essere

utilizzata temporaneamente anche per la sosta dei mezzi ed il deposito dei materiali e/o delle attrezzature afferenti al Settore Protezione civile e Demanio. È vietato, a ciascuna delle due parti, chiudere l'accesso alla suddetta corte in modo tale da renderne impossibile all'altra parte la libera fruizione secondo i patti della presente convenzione. Eventuali chiavi, o altri dispositivi, che fossero indispensabili per l'accesso alla corte e/o al corpo di fabbrica principale dovranno essere messi, senza ritardo, a disposizione di entrambe le parti, e dovranno essere restituiti immediatamente, dall'Associazione, al Comune in caso di decadenza o revoca di cui all'art. 3 oppure alla scadenza naturale della presente convenzione secondo quanto pattuito all'art. 2.

ART. 8

Assunzione in custodia

L'Associazione è costituita custode dei vani avuti in concessione. Essa riconosce detti vani, ricevuti in consegna, adatti per lo svolgimento delle proprie attività d'istituto, come convenuto, esonerando quindi il Comune di Livorno da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivarne a cose e/o a persone.

L'Associazione si obbliga altresì a riconsegnare i vani, alla fine della conduzione, nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, salva la normale usura e le eventuali modifiche di cui al successivo periodo.

L'Associazione, ove ritenga opportuno apportare modifiche ai vani oggetto della presente convenzione, dovrà preventivamente presentare un progetto all'Ufficio Protezione civile del Comune, ai fini dell'istruttoria necessaria per la modifica della presente convenzione. Qualsiasi eventuale modifica

che, previa approvazione del suddetto progetto da parte del Comune di Livorno, verrà effettuata sui vani verrà acquisita al patrimonio del Comune.

ART. 9

Obblighi dell'Associazione

All'Associazione fanno carico tutte le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile.

Inoltre, l'Associazione si impegna e si obbliga a quanto segue:

- a) a svolgere, nella struttura affidata, attività corrispondenti a quanto previsto dal proprio atto costitutivo e statuto, nonché dalla presente convenzione;
- b) a mantenere i vani in ordine ed in stato di buon decoro;
- c) a stipulare autonomi contratti di utenza con le società erogatrici di servizi, direttamente a proprio nome, effettuando le opportune volture e/o subentri, ed intestandosi le utenze;
- d) a rispettare il divieto di sub-concessione a terzi – a qualunque titolo – dei vani affidati;
- e) a non introdurre sostanze e materie pericolose all'interno dei vani;
- f) a munirsi di tutti i permessi, le autorizzazioni ed i nulla osta necessari per lo svolgimento della propria attività;
- g) a non apportare alcuna modifica ai vani in concessione, salva previa autorizzazione scritta del Comune di Livorno;
- h) a non apportare modifiche di qualsivoglia genere e natura ai restanti vani dell'immobile e/o alla corte esterna, pena la decadenza dalla presente concessione ai sensi e per gli effetti di quanto pattuito all'art. 3;

i) a presentare ogni anno al Comune di Livorno, a pena di decadenza, una relazione sulle attività svolte e sull'uso del bene, come indicato nel precedente art. 4.

ART. 10

Utenze

L'Associazione, come già precisato al precedente art 9, secondo capoverso, lettera c), si impegna e si obbliga a stipulare in proprio i contratti di utenza con gli Enti erogatori di servizi, ivi compresi gli oneri di allacciamento – a norma delle “*Linee guida per la gestione delle utenze e buone pratiche per il contenimento dei consumi*” approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 251/2022, alle quali sul punto si rimanda – manlevando il Comune di Livorno da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere diretto e/o indiretto nei confronti degli enti suddetti nel caso di inadempienza contrattuale.

A tale scopo, l'Associazione provvede ad effettuare le eventuali, opportune volture e/o gli eventuali, opportuni subentri presso gli Enti erogatori dei servizi.

ART. 11

Valutazione rischi

Il concessionario, ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, attesta di aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e di aver ottemperato agli obblighi ad esso correlati.

Il concessionario dichiara inoltre di essere a conoscenza dell'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali

(D.U.V.R.I.), nel caso di eventuali interferenze tra i propri operatori ed eventuale altro personale che, a qualunque titolo, si trovasse ad operare per conto di altri enti (compreso il Comune di Livorno) nei vani avuti in concessione, nella corte esterna e/o nei rimanenti vani dell'immobile non compresi nella presente concessione.

ART. 12

Responsabilità

L'Associazione assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che potessero derivare a terzi in dipendenza delle attività svolte nei vani oggetto della convenzione, ivi comprese le attività svolte da eventuali altre associazioni che vi fossero ospitate *ex art.* 5.

A tal fine l'Associazione attesta di aver stipulato, contro i rischi derivanti da incendio, la polizza n. _____ emessa il _____ da _____ con massimale non inferiore ad € 250.000,00 per i rischi del conduttore, e la polizza n. _____ del _____ emessa da _____ per responsabilità civile verso terzi, includendo espressamente tra i terzi il Comune di Livorno, ed escludendo ogni rivalsa nei confronti del Comune stesso.

In caso di danni arrecati ai vani e/o alla corte da personale operante per conto di Associazioni eventualmente ospitate ai sensi del precedente articolo 5, l'Associazione concessionaria provvede alla più sollecita rimessa in pristino dei beni danneggiati.

ART. 13

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia ai sopra citati *“Regolamento per le Concessioni, Locazioni e Alienazioni del Patrimonio Immobiliare di proprietà del Comune di Livorno”*, e *“Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore”*.

ART. 14

Spese

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, sono a totale carico del concessionario.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 comma 3 e comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017, come modificato dal D. Lgs. n. 105 del 3/8/2018.

ART.15

Domicilio

Ai fini del presente atto l'Associazione concessionaria elegge speciale domicilio in Livorno, presso la Casa Comunale.

ART. 16

Foro competente

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di carattere civile, che dovesse sorgere in merito al presente atto, sarà esclusivamente quello di Livorno.

Per le controversie attinenti gli aspetti pubblicistici del presente atto, sarà esclusivamente competente il T.A.R. della Toscana.

ART.17

Trattamento dati personali

Il Comune di Livorno, in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), informa l'Associazione concessionaria che nell'ambito delle proprie attività istituzionali e nell'erogazione dei propri servizi potrà trattare alcuni dati personali che riguardano uno o più associati. Le operazioni di trattamento saranno eseguite nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, liceità, correttezza e trasparenza prescritti dal GDPR, e sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali), utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici e telematici e adottando le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato.

Tipologie di dati personali trattati

Potranno essere oggetto di trattamento tutte le informazioni di volta in volta necessarie alla gestione della presente convenzione, o comunque al perseguimento di specifiche finalità, compresi, quando previsto dalla specifica normativa di settore, i dati classificati come “particolari” dall'art. 9 del GDPR e informazioni relative a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Finalità del trattamento

Le attività di trattamento saranno finalizzate a:

- gestire gli aspetti amministrativi e contabili della presente concessione;
- svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
- eseguire i compiti e le attività demandate dalla normativa vigente;

- verificare le dichiarazioni presentate dall'Associazione concessionaria in ottemperanza al presente accordo;
- contrarre e dare esecuzione ai contratti di cui l'Amministrazione è parte

Base giuridica

Tali trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune, per l'adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare nonché per l'esecuzione dei contratti di cui il concessionario è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b), c) ed e) del Reg. UE 679/2016). Il trattamento di dati particolari è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base delle normative vigenti, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 2-sexies e 2-septies del D. Lgs.196/2003 (Codice privacy). Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati è attuato sulla base delle specifiche disposizioni di legge e in base ai principi stabiliti dall'art. 2-opties del D. Lgs.196/2003.

Conferimento

Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di concludere il presente accordo, l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dall'associazione o l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui l'associazione sia parte.

Tempi di conservazione

I dati personali forniti verranno trattati per il lasso di tempo strettamente necessario all'istruzione dello specifico procedimento e all'esecuzione del

presente contratto. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Destinatari dei dati personali

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Potranno essere trattati, per lo svolgimento delle funzioni affidate, anche da soggetti, pubblici e/o privati, che svolgono attività per conto del Comune sulla base di un contratto o di una convenzione. Tali soggetti sono designati quali Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; e il trattamento dei dati personali è regolato da uno specifico accordo in materia.

Alcuni dati potranno essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblico servizio per l'esecuzione dei procedimenti di propria competenza istituzionale; a soggetti pubblici e Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente. Alcuni dati potranno essere comunicati a soggetti privati nell'ambito delle richieste di accesso ai documenti amministrativi con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990.

Alcune informazioni potranno essere diffuse tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle norme di settore, o nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Web dell'Amministrazione, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e *5bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopra citate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni

Diritti dell'interessato

L'associazione concessionaria è informata, inoltre, che, relativamente ai dati di cui trattasi, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati presentando apposita istanza presso l'URP dell'Amministrazione, scrivendo a mezzo posta al Titolare o tramite posta elettronica all'indirizzo privacy@comune.livorno.it

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del Municipio 1 57123 Livorno (LI) - Telefono 0586 820111, E-Mail urp@comune.livorno.it, PEC comune.livorno@postacert.toscana.it

Il Responsabile per la protezione dati del Comune è l'Avv. Marco Giuri contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it

ART. 18

Valenze delle condizioni convenzionali

Tutte le clausole e condizioni contenute nella presente convenzione e negli atti ad essa allegati o da essa richiamati costituiscono un unico ed inscindibile contesto, pertanto la violazione di anche una sola di esse da parte dell'Associazione concessionaria darà luogo alla decadenza della concessione.

Fatto, letto approvato e sottoscritto

p. IL COMUNE DI LIVORNO

p. L'ASSOCIAZIONE

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il concessionario, come sopra rappresentato, dichiara in modo specifico di approvare espressamente e di accettare senza riserve le disposizioni di tutti gli articoli della presente convenzione e dei documenti ad essa allegati o da essa richiamati, disposizioni e documenti allegati o richiamati, che costituiscono un unico ed inscindibile contesto, dando atto di aver avuto modo di partecipare su un piano di sostanziale parità alla negoziazione del presente atto (vedi anche, in particolare, l'art.18).

p. L'ASSOCIAZIONE

documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti normative

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 30bd3d7a5403b42c013a4253d7ef51357b530d2312075e5431e888fddf0ef294

Firme digitali presenti nel documento originale

LORENZO LAZZERINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.9246/2023

Data: 30/11/2023

Oggetto: IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA GRAZIANI 25 ED ASSEGNATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE, A TITOLO ONEROSO, ALL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB FIDES PER LO SVOLGIMENTO DI PROPRIE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9dfa1e0223113e91_p7m&auth=1

ID: 9dfa1e0223113e91